DOCUMENTO 1

Estratti (commentati e non) dalla sentenza del 12 marzo 2004, della Corte di Assise di Appello di Milano contro Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo, Tringali Stefano, Digilio Carlo.

(a cura di La.p.s.u.s.)

Svolgimento del processo

[…]

Capitolo 7: La strage di Piazza Fontana

A) Premessa metodologica
B) L'accertamento giudiziario

[…]

V) Considerazioni conclusive: Zorzi, Maggi e Digilio
Z) Considerazioni conclusive: Rognoni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(A cura di Lucio Mamone, La.p.s.u.s.)

La strage

Il 12 dicembre 1969, alle ore 16 e 30 circa, un ordigno di elevata potenza esplode nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, situata in Piazza Fontana a Milano. Sedici persone restano uccise, trentasei ferite. Poco prima, verso le 16 e 25, presso la Banca Commerciale Italiana, era stata rinvenuta una borsa contenente una bomba.
Lo stesso giorno, a Roma, si verificano altre tre esplosioni che causano complessivamente sedici feriti:
la prima alle ore 16,55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del
Lavoro di via S. Basilio; la seconda e la terza sull'Altare della Patria in piazza Venezia, rispettivamente alle ore 17,22 alla base del pennone alza-bandiera ed alle ore 17,30 sui gradini della porta d'accesso al Museo del Risorgimento sito nella parte posteriore.
Si legge dalla sentenza del processo sulla strage di Piazza Fontana:

I procedimenti di Roma e Milano. La rimessione a Catanzaro.

Le prime investigazioni procedevano contemporaneamente a Roma e a Milano: esse inizialmente si rivolgevano [..] *verso gruppi estremisti sia di destra che di sinistra, per poi quasi immediatamente focalizzarsi sulla cosiddetta "pista anarchica". In particolare, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma procedeva nei confronti di componenti del circolo anarchico "22 marzo", nei confronti dei quali venivano emessi ordini e mandati di cattura*

- Gli imputati per strage continuata sono: Valpreda Pietro, Merlino Mario, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto.
- Gli stessi, con Bagnoli Emilio e Di Cola Emilio, vengono accusati di associazione per delinquere in relazione alla partecipazione al circolo.
- Della Savia Olivo viene incriminato di detenzione di esplosivo.
- Valpreda Maddalena, Torri Rachele, Torri Olimpia, Lovati Ele e Delle Chiaie Stefano vengono rinviati a giudizio per falsa testimonianza.,

Continua la sentenza:
Il 23.2.1972 iniziava il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Roma che [...] *dichiarava con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Milano.*
Il 30.8.1972, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avanzava formale richiesta di spostamento del procedimento per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto [...] *La Corte di Cassazione, con ordinanza 13.10.1972, disponeva la rimessione alla Corte di Assise di Catanzaro.*

Il procedimento di Treviso. La seconda remissione.

Presso l'autorità giudiziaria milanese, si era, nel frattempo, instaurato altro procedimento concernente sia i fatti occorsi il 12.12.1969 sia altri reati connessi all'attività di organizzazioni sovversive estremistiche neofasciste: questo era stato inizialmente promosso dell'Autorità giudiziaria di Treviso e quindi da essa trasmesso per competenza territoriale a Milano.

All'esito della formale istruzione, il giudice istruttore di Milano rinviava a giudizio, tra gli altri:

- Ventura Giovanni, Freda Franco, Pozzan Marco, per strage continuata in relazione agli attentati del 12.12.1969, costituzione di associazione sovversiva, numerosi attentati compiuti nell'anno 1969, detenzione e porto illegale di esplosivo, istigazione a delinquere, calunnia e altri reati minori.
- Ventura Angelo, Orsi Claudio, Massari Antonio e Biondo Giovanni, per partecipazione ad associazione sovversiva;
- Massari e Biondo, ancora per gli attentati ai treni dell'agosto 1969; .
- Ventura Angelo, per detenzione di armi;

La Suprema Corte di Cassazione interveniva per stabilire che il processo di Milano e quello di Catanzaro fossero trattati unitariamente dalla Corte di Assise di Catanzaro.
Quest'ultima, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, scarcerava Freda, che scompare dal domicilio coatto nell'ottobre del 1978, e Ventura, che sparisce nel gennaio del 1979 (nei lror confronti sarà emesso un mandato di cattura)

<u>Gli altri procedimenti. Le ulteriori remissioni.</u>

Nel frattempo, avanti all'Autorità giudiziaria milanese, proseguiva l'istruzione formale contro [Giannettini e altri].

La corte di Cassazione disponeva ancora una volta che fosse l'Autorità giudiziaria di Catanzaro a procedere.

Il relativo unitario procedimento proseguiva, quindi, con istruzione formale dinanzi a quest'ultimo Giudice [il giudice istruttore di Catanzaro] *per concludersi con sentenza-ordinanza del 31.7.1976 di rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro. Più precisamente, veniva disposto il giudizio nei confronti di:*

- *Giannettini, per strage continuata in relazione agli attentati del 12.12.1969, alla costituzione della stessa associazione sovversiva di cui erano accusati Freda, Ventura e Pozzan, nonché agli attentati del 1969 contestati a questi ultimi;*
- *Fachini Massimiliano e Loredan, per partecipazione alla medesima associazione sovversiva costituita da Giannettini, Freda, Ventura e Pozzan;*
- *Mutti Claudio, per favoreggiamento personale;*
- *Serpieri Stefano e Tanzilli Gaetano, per falsa testimonianza;*
- *Maletti Gian Adelio e La Bruna Antonio, per falsità ideologica, favoreggiamento personale e, in concorso con Giannettini, di tentativo di procurata evasione.*

<u>Il processo di Catanzaro</u>

Il dibattimento iniziava il 18.1.1977 per concludersi in data 23.2.1979, quando la Corte di Assise:

- *condannava Valpreda, Merlino, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola per il delitto di associazione a delinquere in relazione alla partecipazione al gruppo "22 marzo"*
- *condannava Freda, Ventura e Giannettini per il delitto di strage continuata ed ulteriori reati, tra cui la costituzione dell'associazione sovversiva ed altri attentati commessi sempre nel 1969;*
- *assolveva per insufficienza di prove Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli dalla strage continuata;*
- *assolveva per insufficienza di prove Pozzan dalla strage continuata.*

[...] La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con decisione del 20.3.1981, riformava la sentenza di primo grado nei seguenti termini:

- *assolveva per insufficienza di prove Freda, Ventura, Giannettini dalla strage continuata;*

- *dichiarava Freda e Ventura responsabili del delitto di associazione sovversiva continuata.*

Segue; Il giudizio di rinvio a Bari

[…] Tale ultima sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione in relazione tra l'altro:
- *all'assoluzione di Freda e Ventura per la strage continuata;*
- *all'assoluzione di Valpreda e Merlino per la strage continuata.*

Viceversa altri accertamenti consacrati nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro divenivano definitivi: in particolare, rimaneva accertata la costituzione e la partecipazione, con ruolo direttivo, da parte di Freda e Ventura all'associazione sovversiva che aveva realizzato gli attentati ritenuti espressione ditale associazione.

Nel conseguente giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari, con sentenza 1.8.1985, tra l'altro:
- *assolveva per insufficienza di prove Freda e Ventura per la strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi;*
- *confermava l'assoluzione di Valpreda e Merlino per la stessa strage continuata.*

La sentenza della Corte di Assise d'Appello di Bari diveniva, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, definitiva il 27.1.1987.

L'attuale procedimento: le indagini preliminari

Tra il 1990 e il 1991, il Giudice istruttore di Milano mentre procedeva con rito formale in relazione ad una serie di reati associativi ascritti a militanti di gruppi eversivi di destra, attivava dei contatti per escutere Siciliano Martino.
Affatigato Marco aveva infatti riferito che un italiano residente a Parigi, tale **Cincinnato Antonello**, aveva confidato che **Siciliano** fosse a conoscenza di importanti informazioni circa la strage di Piazza Fontana.
Anche i fratelli Giovanni e Antonello Cipriani, giornalisti, avevano riferito di aver appreso da altra fonte imprecisata ma affidabile che il Siciliano avrebbe potuto riferire circostanze importanti sulla stessa vicenda.
Il Giudice aveva quindi incaricato il SISMI di rintracciare **Siciliano**.

Nel primo incontro, tenuto l'11.01.1993 in Italia *Siciliano assumeva un atteggiamento di assoluta indisponibilità a rendere alcuna dichiarazione.*
Tale comportamento mutava in seguito, quando l'ispettore Madia Aldo, assieme al capitano Giraudo Massimo allora in servizio al ROS dei carabinieri, incontrava Siciliano all'aeroporto di Tolosa nel settembre del 1994.
[…] *Nel corso del colloquio, i primi due acquisivano informazioni sui fatti eversivi del 1969, ed in particolare sul coinvolgimento in essi di tale Digilio Carlo.*
Il 18.10.1994, iniziavano gli interrogatori di Siciliano, quale imputato del predetto procedimento.
[…] *In data 23.10.1996 la competente Commissione lo ammetteva nel programma di protezione.*

Il predetto Digilio Carlo, arrestato nel 1992, *aveva reso,* […] *al detto Giudice istruttore,* […] *diversi interrogatori, dapprima in qualità di teste e poi come imputato di reati connessi.*
Essendosi ritenuto che il suo atteggiamento fosse inquadrabile in un'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, lo stesso veniva ammesso il 16.1.1995 al programma di protezione.
In questo contesto veniva organizzato e registrato, il 2.2.1995 un incontro tra Digilio e Maggi Carlo Maria, esponente del movimento "Ordine Nuovo" di Venezia, da lui più volte nominato.
Il 10.5.1995 il Digilio rimaneva colpito da ictus cerebrale e ricoverato in ospedale

Segue; il rinvio a giudizio.

[…] In data 5.7.1995 il Giudice istruttore trasmetteva al Pubblico Ministero copia degli interrogatori resi da Digilio Carlo, Siciliano Martino, Vianello Giancarlo e Vinciguerra Vincenzo nonché di altri atti processuali (deposizioni di Fabris Tullio ed accertamenti di polizia giudiziaria) con riferimento alla "strage di piazza Fontana del 12.12.1969".

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice dell'udienza preliminare disponeva l'8.6.1999 il rinvio a giudizio di Maggi, Rognoni, e Zorzi in ordine al reato di strage aggravata e continuata con riguardo ai fatti del 12.12.1969 (sia in Milano presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Banca Commerciale Italiana, sia in Roma presso la Banca Nazionale del lavoro); nonché di Tringali con riguardo al reato di favoreggiamento personale continuato ed aggravato [in favore di Zorzi].
La comparizione veniva fissata dinanzi alla Corte di Assise di Milano per l'udienza del 16.2.2000.
Analogo decreto, […] *veniva emesso in data 28.6.1999 nei confronti di Digilio, il cui procedimento era stato, in sede di udienza preliminare, separato.*

Il dibattimento e la sentenza di primo grado

I due processi venivano riuniti alla predetta udienza del 16.2.2000.
[...] *Il 7.4.2000, cominiciava l'istruttoria dibattimentale.* [...] *Siciliano Martino, benchè regolarmente citato, non compariva.*
[...]*Il 14.5.2001, iniziava la discussione nel corso della quale (udienza del 28.5.2001) compariva l'imputato Tringali Stefano, il quale produceva una sua memoria corredata da diversa documentazione.*
Il 30.6.2001, la Seconda Corte di Assise di Milano emetteva sentenza, con la quale dichiarava Maggi, Zorzi e Rognoni colpevoli dei reati loro iscritti, e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni; dichiarava altresi' Tringali colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione.
Ai predetti quattro venivano applicate le pene necessarie di legge; Maggi, Zorzi e Rognoni erano anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
[...] *Nei confronti di Digilio, la Corte, previa concessione di attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante, dichiarava non doversi procedere per prescrizione.*

Il giudizio di secondo grado

Il dibattimento di appello iniziava il16.10.2003.
[...] *Il 10.4.2002, era avvenuto che all'Autorità giudiziaria bresciana, la quale procedeva per i fatti relativi alla "strage di piazza della Loggia", fosse pervenuto un memoriale a firma di Siciliano Martino nel quale questi in sintesi ritrattava diverse delle affermazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari di questo processo.*
[...] *In relazione ai contenuti di tale documento, il Procuratore della Repubblica di Brescia aveva istaurato indagine penale nei confronti di Siciliano per il reato di favoreggiamento continuato di Zorzi Delfo nonchè nei riguardi di questi e dei suoi difensori.*
[...] *Il 5.3.2004, dopo le ultime dichiarazioni degli imputati, il Collegio si ritirava per la decisione.*

VII

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

(*A cura di Giulio D'Errico, Fabio Vercilli, Matteo Villa e Silvia Morosi; La.p.s.u.s.)*

A) Premessa metodologica al capitolo VII

<u>1. Il ruolo degli imputati. La sentenza di primo grado.</u>

I primi giudici partivano dalla premessa che a ciascuno degli imputati principali l'Accusa avesse conferito uno specifico ruolo nella strage di piazza Fontana e nell'attentato alla Banca commerciale di piazza della Scala. Più esattamente doveva ritenersi addebitato:

- *A Maggi Carlo Maria di essere stato il mandante di quell'azione, attuativa della strategia eversiva dallo stesso teorizzata nel corso del 1969, durante gli incontri con i gruppi padovano, veronese e veneziano/mestrino, e proseguita negli anni '70 con il suo coinvolgimento in azioni terroristiche riconducibili al gruppo eversivo di Ordine Nuovo; nonché di aver fornito l'autovettura utilizzata per il trasporto degli ordigni da Venezia a Milano (o quantomeno fino a Padova) ;*
- *A Digilio di aver, nella sua funzione di esperto in armi ed esplosivi del gruppo veneziano di Ordine Nuovo, preparato gli ordigni utilizzati negli attentati milanesi, condotta concretatasi nell'incontro con Zorzi al Canal Salso;*
- *A Zorzi, di aver organizzato (quale ideologo, al fianco di Maggi, della strategia eversiva del gruppo veneziano/mestrino), preparato (avendo predisposto, Insieme a Freda e Ventura I'esplosivo e i congegni di temporizzazione ed innesco degli ordigni), ed attuato (essendosi recato a Milano da Venezia per trasportare gli ordigni collocati presso gli istituti bancari) gli attentati di Milano;*
- *A Rognoni, di aver fornito il supporto logistico.*

Quanto all'attentato verificatosi sempre il 12.12.1969, ma alla Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio di Roma (quello, quasi contemporaneo, all'altare della Patria non ë compreso nel capo di imputazione), la sentenza di primo grado osservava che in questo processo i riferimenti erano stati limitatissimi, ma che questa restrizione probatoria non incideva nella valutazione di responsabilità degli imputati, atteso che i tre attentati di cui all'imputazione erano incontestabilmente riconducibili ad un unico progetto delittuoso. All'uopo, si richiamava anzitutto la sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro, secondo la quale "alla luce delle risultanze peritali acquisite sia nell'istruttoria del processo Valpreda che in quella del processo Freda/Ventura, non vi è dubbio sull'identità della matrice, la quale è rivelata attraverso le stesse modalità di esecuzione (borse, cassette di ferro marca Juwel, timer prodotti dalla Junghans Diehl, esplosivo costituito da gelatina/ dinamite con binitrotoluolo), la quasi contestualità delle esplosioni e la qualità dei luoghi di collocamento delle bombe (banche ed Altare della Patria, assunti a simbolo della società borghese tradizionale)".

Secondariamente, si sottolineava che la sentenza 20.3.1981 della Corte di Assise di Appello di Catanzaro, nel trattare gli elementi di prova a carico di Freda e Ventura in ordine agli attentati del 12 dicembre, non solo non aveva mai messo in discussione che i cinque episodi fossero espressione di un unitario progetto criminoso, ma aveva confermato esplicitamente la conclusione del giudice di primo grado quando aveva affermato che "nessun dubbio invece può sussistere circa la provenienza degli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre da una stessa matrice, attesa la identità totale dei sistemi usati e la contemporaneità del verificarsi degli episodi".

Ne conseguiva, secondo i primi giudici, che la dichiarazione di responsabilità per i fatti milanesi del 12.12.1969 non poteva non comportare anche la condanna per l'episodio romano.

2. L'articolazione degli argomenti.

Anche in questo caso, sarà seguito in linea di massima l'ordine di esposizione prescelto dalla Corte di Assise, per cui si tratterà:
- *l'accertamento giudiziario, e cioè le conclusioni cui si pervenne a Catanzaro e Bari, con l'aggiunta dei contributi che i dichiaranti di quel processo hanno fornito successivamente in questa sede;*
- *gli ulteriori elementi, e cioè le emergenze di questo processo diverse da quelle di cui al punto che precede* […];
- *l'attendibilità di Digilio;*
- *l'attendibilità di Siciliano;*
- *considerazioni finali su Zorzi, Maggi e Digilio;*
- *considerazioni finali su Rognoni.*

B) L'accertamento giudiziario

3. Gli elementi di fatto

La sentenza 1.8.1985 della Corte di Assise di Appello di Bari4 (e prima ancora quella in data 20.3.1981 della Corte di Assise di Appello di Catanzaro) elencò 15 elementi di prova posti a fondamento della pronuncia di colpevolezza di Freda e Ventura.

I primi due furono individuati nel legame che univa quegli imputati fino all'epoca della strage di Milano in un'associazione sovversiva con programmi di attentati sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione e nel crescendo criminoso da loro effettivamente realizzato con quelli eseguiti fino all'8/9.8.1969.

Il terzo elemento di prova fu rapportato alla determinazione, successivamente esternata da Freda e Ventura, di proseguire anche dopo l'agosto 1969 con l'esecuzione di attentati più gravi nei quali era previsto di cagionare dei morti.

Il quarto elemento fu la ricerca di cassette metalliche nelle quali dovevano essere collocati ordigni esplosivi, cui, secondo i testi Pan Ruggero e Fabris Tullio, Freda e Ventura si erano, dopo gli attentati ai treni, dati.

*Il quinto elemento fu l'acquisto, da parte di Freda e con la collaborazione dell'elettricista Fabris, nel settembre 1969, di 50 timer della stessa marca ("Junghans Diehl" di Venezia), distribuiti nel mercato italiano da una sola ditta (C.P.U. Gavotti di Milano), del medesimo tipo elettrico meccanico (in deviazione da
60/ m), acquisto messo in relazione con la circostanza che in uno dei cinque attentati del 12 dicembre era stato utilizzato un timer a deviazione.*

Il sesto elemento fu costituito dalla giustificazione, ritenuta pretestuosa ed inaccettabile, offerta da Freda per tale acquisto e dalla versione dallo stesso fornita in ordine alla destinazione data ai timer.

Il settimo elemento fu il riferimento fatto da Freda a Fabris, nel settembre 1969 e quando era ancora alla ricerca di timer, alla circostanza "che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa", come poi in effetti avvenuto negli attentati del 12.12.1969.

L'ottavo elemento fu l'enunciazione prima del progetto di collocare ordigni esplosivi, regolati da un timer simile a quello delle lavatrici, sui treni, e l'esibizione poi di uno dei timer acquistati nel settembre 1969 da Freda, enunciazione ed esibizione effettuate, a breve distanza di tempo l'una dall'altra a fine novembre/inizio dicembre 1969 da Ventura nei confronti di Comacchio Franco.

Il nono elemento fu la breve distanza di tempo tra tale enunciazione e la strage di Milano.
Il decimo elemento fu l'acquisto a Padova (dove risiedeva Freda) due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca ("Mosbach Gruber") dello stesso tipo (modello 2131) e dello stesso colore ("Peraso nera" e "City marrone") di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage.

L'undicesimo elemento fu l'esistenza, approssimativamente in quello stesso periodo di tempo, di più borse nello studio di Freda, esistenza insoddisfacentemente giustificata da Freda, il quale si era posto anche in contrasto con le dichiarazioni della propria segretaria Sannevigo Liliana.

Il dodicesimo elemento furono le previsioni fatte, un paio di giorni prima della loro verificazione, da Ventura Angelo, fratello di Giovanni, a Comacchio ed aventi ad oggetto attentati alle banche.

Il tredicesimo elemento fu la confidenza dello stesso Ventura Angelo ai coniugi Cornacchio/Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, ed a Pan la sera del 12.12.1969 circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano.

Il quattordicesimo elemento furono le numerose confidenze di Ventura Giovanni a Lorenzon Guido in ordine agli attentati del 12.12.1969, con particolare riguardo:

1. *alla previsione che le banche sarebbero state le prime a saltare dopo gli attentati ai treni;*
2. *alla preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre;*
3. *ai vari dettagli sul collocamento dell'ordigno presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma;*
4. *alla considerazione che "occorreva fare qualcos'altro, se nessuno si fosse mosso né a destra, né a sinistra";*
5. *alla raccomandazione a Lorenzon di tenere duro ancora per una decina di giorni con gli inquirenti, che lo andavano interrogando sulle precedenti ammissioni, onde consentirgli l'occultamento delle prove esistenti;*
6. *all'intenzione, manifestata dopo la strage, di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente, ma solo come finanziatore;*
7. *all'esibizione di un timer.*

Il quindicesimo elemento fu il fallimento dell'alibi di Ventura Giovanni per il 12.12.1969.

4. Segue: la valutazione delle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari.

I 15 elementi di fatto sopra riportati non furono ritenuti sufficienti in sede di appello per confermare un giudizio di responsabilità di Freda e Ventura.
Fu, al riguardo, rispettivamente osservato:

- *Quanto ai primi due (legame societario e concorso nel precedenti attentati), che:*
  - *"gli attentati del 12 dicembre...costituivano...un deciso progresso per quanto riguarda i sistemi usati e la potenzialità offensiva, tanto da far pensare a rigore ad una matrice diversa";*
  - *la differenza tra tali sistemi era "così netta e progredita da non poter affatto giustificare aprioristicamente, sul piano tecnico, quel rapporto di continuità riscontrato dai primi giudici";*
  - *"gli elementi di distinzione...erano di tale rilevanza da prevalere su quelli comuni, peraltro di dubbia valenza indiziante";*
- *quanto al terzo (determinazione a proseguire nella commissione di attentati dopo l'agosto 1969), che, sulla scorta delle deposizioni testimoniali considerate, nessun elemento di riscontro era emerso circa l'esistenza di un progetto criminoso di Freda e Ventura finalizzato a commettere altri attentati in luoghi chiusi;*
- *quanto al quarto (ricerche di cassette metalliche), che, a parte le perplessità sull'attendibilità delle dichiarazioni di coloro che (Pan e Fabris) ne avevano parlato, la richiesta, anche se vera, era un elemento di mero sospetto;*

- *quanto al quinto (acquisto da parte di Freda dei timer), e sesto (giustificazioni fornite da Freda) che non vi era sicura identità tra i timer acquistati e quelli utilizzati il 12.12.1969, uno solo dei quali "a deviazione" e nessuno dei quali del tipo "a 60 minuti";*
- *quanto al settimo (l'inserimento del timer in una cassetta chiusa) che Fabris era inattendibile;*
- *quanto all'ottavo (l'esibizione da parte di Ventura di un timer a Comacchio), che Ventura aveva, secondo lo stesso Comacchio, collegato l'utilizzo del timer ad attentati su convogli ferroviari ed era, ancora pochi giorni prima del 12 dicembre, alla ricerca di persone capaci e disponibili a preparare e collocare le bombe;*
- *quanto al decimo (l'acquisto delle borse), che non si era pervenuti all'identificazione in Freda della persona che aveva acquistato le quattro borse "Mosabch Gruber" a Padova il 10.12.1969, come anche all'utilizzo di esse negli attentati del 12 dicembre;*
- *quanto all'undicesimo (esistenza delle borse presso lo studio Freda), che la Sannevigo aveva visto le borse nel mese di gennaio 1970 e Iuculano nei primi giorni di dicembre del 1969, per cui esse da un canto dovevano essere state acquistate non il 10 dicembre ma in seguito, e dall'altro non erano certo quelle utilizzate negli attentati del 12 dicembre;*
- *quanto ai dodicesimo e tredicesimo (confidenze di Ventura Angelo a Comacchio nonché ai coniugi Comacchio/Zanon ed a Pan) che le dichiarazioni di Comacchio e Pan erano molto sospette, perché a) entrambi i dichiaranti erano imputati per il delitto di detenzione di armi, b) Ventura Angelo non aveva bisogno di alcun alibi per il 12 dicembre, essendo estraneo alla strage, e c) l'affermazione fatta da Ventura Angelo a Pan circa l'estraneità del fratello Giovanni alla strage del 12 dicembre non assumeva alcuna valenza accusatoria;*
- *quanto al quattordicesimo (confidenza di Ventura Giovanni a Lorenzon), che la testimonianza Lorenzon era scarsamente significativa in quanto le notizie oggetto delle pretese confidenze avrebbero potuto essere acquisite da Ventura attraverso le notizie giornalistiche e comunque le stesse confidenze avrebbero potuto essere state fatte per mera vanteria;*
- *quanto al quindicesimo (fallimento alibi Ventura Giovanni), che i testi di riferimento (Izzo, Calore, Aleandri e Vinciguerra) erano totalmente inattendibili.*

5. La sentenza di primo grado: prime valutazioni.

Osservava la Corte di Assise di Milano che i giudici di Catanzaro/Bari avevano formulato nei confronti delle deposizioni di quattro testi (Fabris, Pan, Comacchio, e Lorenzon) un giudizio di inattendibilità e su di esso avevano fondato le loro conclusioni con riguardo a diversi dei predetti elementi di prova.

Riteneva, quindi, che tale conclusione era inficiata dalla mancanza di accertamenti di fatto oggettivi, con la conseguenza che in questa sede era necessario rivalutare in particolare le dichiarazioni di:

- *Pan e Fabris, sulla richiesta da parte di Ventura e Freda delle cassette metalliche da utilizzare per contenere congegni esplosivi (quarto elemento di prova);*
- *Fabris, sull'utilizzo delle cassette metalliche per contenere un commutatore (settimo elemento di prova);*
- *Comacchio e Lorenzon, sul timer mostrato da Ventura Giovanni e sulle altre confidenze di questi (ottavo e quattordicesimo elemento di prova);*
- *Comacchio, sulle confidenze ricevute da Ventura Angelo (dodicesimo elemento di prova).*

Sotto altro profilo, si doveva dissentire dalla valutazione di irrilevanza probatoria fatta a Catanzaro e Bari circa l'accertato acquisto di 50 timer a deviazione da 60/m da parte di Freda (quinto elemento di prova), in quanto, pur dovendosi convenire che non era stato tecnicamente provato che quelli utilizzati nella preparazione degli ordigni del 12 dicembre fossero dello stesso tipo, doveva comunque ammettersi che gli stessi erano sicuramente analoghi.

Viceversa, per quanto riguardava altri due elementi di prova esaminati dai giudici di Catanzaro e Bari (cioè l'argomento delle borse - decimo elemento di prova - e quello della presenza di Ventura a Roma nella giornata del12 dicembre - quindicesimo elemento di prova-), era da reputarsi che effettivamente la loro rilevanza fosse, nel complessivo quadro probatorio, del tutto marginale, non essendo stato accertato né un rapporto di identità tra le borse acquistate a Padova il 10

dicembre e quelle viste da alcuni testi presso lo studio legale di Freda all'inizio di dicembre 1969 e nel mese di gennaio 1970 ovvero quelle utilizzate negli attentati del 12 dicembre; né che Ventura Giovanni si fosse trovato a Roma prima delle ore 17 del 12 dicembre 1969.

6. La sentenza di primo grado: considerazioni finali.

Effettuata la detta rivalutazione, i primi giudici ritenevano, difformemente dalle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari, che a carico di Freda Franco e Ventura Giovanni erano risultate provate le seguenti circostanze:

1. *Freda e Ventura erano stati i promotori ed i dirigenti dell'associazione sovversiva neofascista (che si richiamava ai valori della Repubblica Sociale Italiana e che aveva nel gruppo politico Ordine Nuovo il suo referente nazionale) che aveva operato nell'area territoriale padovana tra la fine del 1968 fino al loro arresto avvenuto nel 1971 e comunque per tutto il 1969;*
2. *in tale ambito associativo, costoro avevano organizzato e realizzato gli attentati compresi tra il 15 aprile e 1'8/9.8.1969;*
3. *tra l'agosto e il novembre 1969, Freda e Ventura avevano manifestato il proposito di proseguire nell'attività terroristica eversiva, attraverso la realizzazione di attentati;*
4. *in particolare, nel mese di settembre 1969 Freda aveva chiesto a Fabris di recuperargli cassette metalliche da utilizzare per contenere un commutatore, e, nello stesso periodo, Ventura a Comacchio di reperire un contenitore dello stesso tipo per collocarvi all'interno un ordigno esplosivo;*
5. *intorno al 20.9.1969, Freda aveva acquistato, grazie alla collaborazione di Fabris, 50 timer a deviazione della marca "Junghans Diehl" da 60/m, e cioè un timer dello stesso tipo e gli altri compatibili con quelli poi utilizzati negli attentati del 12.12.1969;*
6. *Freda aveva consegnato uno di quei congegni a Ventura, mentre di contro la diversa destinazione che secondo Freda i timer avrebbero avuto era risultata totalmente indimostrata;*
7. *nel settembre 1969, Ventura aveva mostrato a Lorenzon un timer analogo a quelli acquistati da Freda;*
8. *tra l'estate e il novembre 1969, Fabris, richiesto, aveva fornito a Freda consigli tecnici sulle modalità di collegamento di congegni finalizzati all'accensione di fiammiferi antivento, attraverso l'uso di batterie e di un filo di resistenza al nichel/cromo, quest'ultimo acquistato da esso Fabris;*
9. *nello stesso periodo, Fabris aveva partecipato insieme a Freda e Ventura ad alcune sperimentazioni finalizzate all'attuazione del procedimento descritto nel precedente capo, riuscendo nell'intento di accendere il fiammifero antivento;*
10. *dopo l'acquisto dei timer, anche il temporizzatore era stato inserito nel congegno sopra descritto e Fabris aveva realizzato due prove di accensione con ritardo del fiammifero antivento;*
11. *in un'epoca non del tutto precisata, ma collocata tra l'ottobre e la fine di novembre 1969, Ventura aveva mostrato a Comacchio un timer analogo a quelli acquistati da Freda, affermando che era stato progettato per l'impiego in ordigni esplosivi;*
12. *pochi giorni prima degli attentati del 12 dicembre, Ventura Angelo aveva preannunciato a Comacchio che presto si sarebbero verificati attentati nelle banche;*
13. *nel gennaio 1970, Ventura Giovanni aveva confidato a Lorenzon che aveva appreso, prima del loro verificarsi, che ci sarebbero stati attentati contro le banche e fornito elementi specifici nella descrizione delle modalità di collocamento dell'ordigno presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, prospettando la necessità di realizzare altre azioni a fronte della mancata reazione delle forze politiche.*

7. Gli appelli Zorzi e Maggi.

[…] *Dal canto suo, il difensore di Maggi osserva non è possibile, alla luce del solo fatto che Freda e Ventura si erano resi responsabili, come da sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari in data 1.8.1985 ed ormai irrevocabile, di una serie di attentati, inferire la loro colpevolezza anche per tutti gli altri realizzati nello stesso torno di tempo, quantificabili in decine e decine, e particolarmente per quelli di Trieste e Gorizia nonché del 12.12.1969. In particolare, non poteva*

escludersi l'esistenza di "diversi motori di attivazione e centrali di esecuzione" appartenenti anche ad aree politico/ideologiche affatto diverse da quella dei predetti Freda e Ventura, alcuni dei cui appartenenti erano stati all'epoca sospettati od addirittura inquisiti (Feltrinelli Giangiacomo, Valpreda Pietro). Ciò posto in linea generale, il difensore di Maggi osserva in particolare che la Corte di Assise di Appello di Bari aveva evidenziato anche:

- *la diversità degli ordigni utilizzati negli attentati dei quali Freda e Ventura erano stati dichiarati colpevoli rispetto a quelli usati il 12.12.1969 (e cioè: "l'uso dei contenitori metallici invece di quelli di legno o di cartone; l'impiego di timers invece degli orologi Rhula o dell'elettrocalamita; l'alta potenzialità offensiva aggravata dalla collocazione in luoghi chiusi")*
- *lo scarso valore indiziante dell'acquisto da parte di Freda dei timer perché a) non era stata accertata l'identità tra questi (tutti del tipo in "deviazione" ed "a 60 minuti") e quelli utilizzati per i fatti del 12.12.1969 (uno solo dei quali, quello collocato presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, era sì "a deviazione" ma non sicuramente "a 60 minuti"), e b) il tipo di timer acquistato da Freda veniva annualmente prodotto e venduto in grossi quantitativi (esattamente nella misura di 4.000 per i timers "Junghans" "a deviazione").*

8. Conclusioni (gli appelli Zorzi e Maggi).

[…] *Passando all'esame dell'appello Maggi, il Collegio osserva che, in buona sostanza, il difensore, oltre a ritornare sull'argomento dei timers per pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle della Corte di Assise di Milano, non fa altro che riproporre il tema della valenza del giudicato formatosi in altro processo contro diversi imputati, tema che deve essere considerato nel globale contesto delle acquisizioni probatorie sia del precedente che del presente processo. Al riguardo, la questione centrale è la valenza probatoria da attribuirsi alle deposizioni di Fabris, Pan, Comacchio, e Lorenzon.*

9. Conclusioni (la deposizione Fabris: contenuti).

Fabris Tullio rese a Catanzaro dichiarazioni in ordine essenzialmente a quattro specifiche circostanze:

1. *l'acquisto dei timer dalla ditta "Elettrocontrolli" di Bologna; avvenuto nel settembre 1969;*
2. *la successiva consegna da Freda a Ventura di uno di quei congegni;*
3. *la sollecitazione dello stesso Freda, fatta sempre nel settembre 1969, di reperire cassette metalliche nelle quali collocare un commutatore o timer;*
4. *le informazioni tecniche richiestegli, tra la fine dell'estate e l'autunno 1969, ancora da Freda e Ventura.*

Tali dichiarazioni erano state inizialmente rese al Giudice istruttore di Treviso, il quale aveva convocato Fabris a seguito dell'intercettazione telefonica di una conversazione da questi intrattenuta con Freda sull'utenza di quest'ultimo e dalla quale risultava che il teste era coinvolto nell'acquisto dei timer. In particolare, il 22.1.1972, Fabris aveva riferito che:

- *"certamente prima dell'agosto 1969; il Freda mi chiese altri pareri per allacciamenti elettrici specificamente per batterie (batteria a secco da 4;5 volt). I pareri erano sempre in funzione della possibilità di far accendere una resistenza. Mi parlò di interruttori che dovevano essere inseriti in un circuito alimentato da batteria e con un relais; mi parlò di un orologio a sveglia chiedendomi un parere per inserire nel meccanismo della suoneria il contatto della resistenza. Ricordo che mi parlò di fiammiferi in relazione alle resistenze stesse" ;*
- *qualche giorno dopo, Freda gli aveva mostrato il timer acquistato e gli aveva chiesto "come doveva farsi l'allacciamento per poter rendere incandescente una resistenza al nichel/cromo al termine della corsa della molla", e lui aveva fornito alcune spiegazioni tecniche, acquistando anche cinque metri di filo al nichel/cromo;*
- *quei discorsi si protrassero per alcuni mesi e Freda prese molti appunti In quanto quei circuiti sarebbero stati realizzati da un'altra persona.*

Questa parte delle dichiarazioni Fabris fu utilizzata per attribuire a Freda e Ventura gli attentati ai treni, atteso che i consigli richiesti a Fabris avevano riguardato congegni analoghi a quelli usati negli ordigni dell'8/9 agosto 1969 ed i colloqui con Freda erano stati collocati dal teste in epoca antecedente all'agosto: esse, pertanto, furono ritenute dai giudici di

Catanzaro (di primo e secondo grado) pienamente attendibili, mentre giudizio di inattendibilità fu espresso dalla Corte barese.

10. Segue.

Ma una compiuta valutazione della testimonianza Fabris non può in questa sede essere fatta senza tenere conto che questi è stato sentito nuovamente ed autonomamente nel corso delle indagini preliminari di questo processo, quando ha inteso inquadrare la propria collaborazione tecnica con Freda e Ventura in un'attività di preparazione di congegni esplosivi nella quale egli stesso fu, più o meno consapevolmente, coinvolto.

Nel primo interrogatorio, lo stesso, dopo aver descritto l'origine dei suoi rapporti con Freda (che era divenuto suo cliente per il tramite della madre), ha riferito di esserne diventato quasi amico. Nel giugno/luglio 1969, Freda gli aveva chiesto un consulto tecnico, avendo necessità di realizzare un contatto elettrico ritardato in un sistema composto da due batterie piatte; in particolare, gli aveva domandato se avesse la disponibilità di un timer a 60 o 90 minuti e lui aveva risposto che si sarebbe informato. Era stato, in seguito, nuovamente contattato da Freda, il quale aveva sollecitato la risposta. Nella seconda metà di settembre, Freda gli aveva frequentemente chiesto consigli relativi al collegamento dei timer con un filo di nichel/cromo che doveva fungere da resistenza in un congegno nel quale le batterie avrebbero fornito l'energia per rendere incandescente il filo, significandogli che aveva necessità di ritardare il riscaldamento del filo al nichel/cromo; poiché tale obiettivo non era perseguibile con un semplice timer, doveva procurarsi un commutatore in quanto la presenza del terzo morsetto avrebbe consentito di scaldare il filo con ritardo attraverso l'energia delle batterie. Nel secondo interrogatorio, il teste ha, oltre a confermare quanto aveva dichiarato nel procedimento di Catanzaro circa la richiesta di Freda di acquisto di cassette metalliche, precisato che, durante quegli incontri, Freda, che dei suoi consigli prendeva appunti scritti, gli aveva anche prospettato che nel mese di dicembre sarebbe accaduto un evento importante, il quale rappresentava l'attuazione del progetto di rivolgimento politico delle istituzioni del nostro Paese da realizzare con un "colpo di Stato" conseguente alla destabilizzazione provocata dagli attentati. Fabris ha proseguito, quindi, riferendo dei discorsi tecnici intercorsi tra lui e Freda, precisando che questi aveva indicato Ventura ed un'altra persona, di cui non aveva fatto mai il nome, come il terminale delle cognizioni da lui apprese. Tali discorsi si erano concretizzati proprio alla fine di settembre di quell'anno, quando presso lo studio di Freda erano stati compiuti veri e propri esperimenti di collegamento dei congegni elettrici con fiammiferi antivento. […]

A seguito delle notizie apprese il 12 dicembre, ha proseguito Fabris, era stato colto da un fortissimo travaglio emotivo, avendo avuto il sospetto che fossero stati proprio Freda e Ventura gli autori degli attentati. Il sospetto si era tramutato in certezza quando, nella primavera del 1970, i due gli avevano proposto di continuare la sua collaborazione tecnica: in particolare, gli avevano detto che avevano intenzione di proseguire nell'attività terroristica, per la quale era necessaria la sua (di esso Fabris, cioè) competenza tecnica al fine di collegare il timer con le batterie e il resto del materiale; gli avevano assicurato buoni compensi e garanzia di impunità, affermando di essere protetti da elementi governativi. Era stato allora che, dopo aver parlato con la moglie, aveva deciso di interrompere i rapporti con loro. A poche settimane di distanza da quei primi due verbali, Fabris ha ulteriormente precisato quel rapporto di collaborazione tecnica[…].

Sempre in questi verbali resi nel procedimento milanese, Fabris ha riferito di quattro episodi di intimidazione verificatisi il primo antecedentemente e gli altri a cavallo delle deposizioni da lui rese ai Giudici istruttori di Treviso e di Milano. Ha, dunque, dichiarato che:

- *Ancora prima della deposizione al Giudice istruttore di Treviso, aveva incontrato casualmente la madre di Freda, la quale aveva minacciato esplicitamente di non parlare, perché in caso contrario "lo avrebbe mandato al creatore";*
- *Dopo le prime dichiarazioni rese al detto Giudice istruttore, aveva ricevuto la visita di una persona che non conosceva, la quale, premesso di chiamarsi Fachini e di essere amico di Freda, e senza assumere un atteggiamento minaccioso, gli aveva chiesto cosa avesse dichiarato all'Autorità giudiziaria assicurandogli aiuto nel caso avesse avuto necessità;*

- *In epoca successiva, cioè durante le deposizioni al Giudice istruttore di Milano, aveva, nel rientrare nel suo negozio di Padova, ove sino a quel momento era stata presente solo sua (di esso Fabris) moglie e dal quale proprio in coincidenza con il suo arrivo si stavano allontanando due persone, appreso dal coniuge che una di tali persone, e cioè Fachini Massimiliano (l'altro qualificatosi come milanese sarà poi identificato, alla visione sul giornale di una sua fotografia, in Rauti Giuseppe), le aveva rivolte delle minacce;*
- *ancora Fachini si era presentato al suo (di esso Fabris, cioè) stand alla Fiera campionaria di Padova ed aveva tenuto questa volta un atteggiamento intimidatorio, tanto che gli aveva risposto di non farsi più vedere.*

Alla domanda in ordine alle ragioni per le quali non aveva rivelato queste circostanze nel procedimento di Catanzaro, Fabris, premesso che si era comunque rivolto ad un suo conoscente appartenente ai Carabinieri, tale Toniolo Angelo (che aveva partecipato alla perquisizione a casa sua successiva al rinvenimento dei timer), il quale gli aveva detto di non preoccuparsi, ha precisato che all'epoca aveva forti timori di poter essere addirittura ucciso da chi si era reso responsabile di fatti così gravi anche perché le forze di polizia avevano ignorato la sua richiesta di protezione sino al punto di non effettuare alcuna forma di sorveglianza della sua abitazione.

Nell'ultima deposizione, Fabris ha fatto alcune precisazioni sulle vicende delle intimidazioni:
- *ha collocato gli incontri con Fachini tra l'autunno 1971 e la primavera 1972;*
- *ha chiarito, con riferimento alla visita dei due uomini al proprio negozio, di aver appreso dalla moglie che a parlare con tono minaccioso era stata solo la persona che accompagnava Fachini.*

11. Conclusioni (la deposizione Fabris: la sentenza di primo grado: considerazioni finali).

La Corte di Assise di Milano dichiarava di condividere il giudizio (di attendibilità) all'epoca espresso dalle Corti di Catanzaro e non quello (di inattendibilità) della Corte di Bari. Tanto premesso, osserva il Collegio che tale conclusione dei primi giudici non può che essere condivisa e proprio per le specifiche ragioni, peraltro non contrastate in alcun modo dagli appellanti, da essi indicate, ragioni che di seguito si sintetizzano.

E', anzitutto, esatto il rilievo processuale per il quale Fabris aveva rivestito allora ed ha mantenuto nel presente processo la qualità formale di teste.

E' parimenti corretta l'affermazione che se questi poteva essere stato indotto a rendere le prime dichiarazioni all'autorità giudiziaria a seguito delle risultanze di un'intercettazione telefonica nella quale appunto apparivano i suoi legami con Freda a proposito della questione dei timer, era anche vero che le sue deposizioni si erano sviluppate dal gennaio 1972 fino alla metà del 1973 in modo autonomo, disinteressato, coerente e logico: invero, era stato Fabris a descrivere, prima che fossero compiuti gli accertamenti sull'acquisto dei timer da parte di Freda, quel rapporto, così come era stato il primo a parlare della consegna di Freda a Ventura di un temporizzatore e della richiesta da parte dello stesso Freda di cassette metalliche per contenere un commutatore.

E' giusto, poi, sottolineare che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento milanese erano risultate sostanzialmente conformi a quelle di Catanzaro, salvo i nuovi argomenti introdotti a Milano nel secondo interrogatorio, i quali, peraltro, erano serviti a chiarire meglio il significato dell'allora sua collaborazione a Freda e Ventura, e si spiegavano sia con il fatto che Fabris non aveva più avuto ragione di sentirsi condizionato dall'aver fatto da intermediario nell'acquisto vuoi perché erano cessate le intimidazioni di allora. Questa ultima valutazione, come commenta la Corte di Assise, era confermata dalle dichiarazioni della moglie di Fabris, Bettella Maria Rosa.
[…]

12. Segue

Orbene, una volta attribuita attendibilità a Fabris Tullio anche e soprattutto con riguardo alla precisazioni da lui introdotte in questo processo, le deduzioni da trarre in punto coinvolgimento di Freda Franco e Ventura Giovanni nei fatti del 12.12.1969 sono di palese evidenza, in quanto è risultato provato che il primo, assieme al secondo, ha:

- *Nel giugno/luglio 1969, e cioè a distanza di appena cinque/sei mesi dalla strage, ha chiesto di procurargli timer anche a 60 minuti, e cioè identico ad uno di quelli usati il 12 dicembre;*
- *Nell'agosto 1969, e cioè a distanza di soli quattro mesi dalla strage, domandato ad un tecnico elettricista pareri su allacciamenti elettrici di un congegno all'evidenza destinato ad innescare un ordigno esplosivo;*
- *Nel settembre 1969, e cioè a distanza di poco più di tre mesi dalla strage, ha ottenuto informazioni per ritardare il riscaldamento di un filo al nichel/cromo collegato ad un fiammifero antivento, e cioè ancora una volta ad congegno all'evidenza destinato ad innescare un ordigno esplosivo, nonché l'effettuazione di esperimenti per verificare la bontà del sistema;*
- *Nel novembre 1969, il mese prima della strage, ha presieduto ad un'ulteriore esperimento, questa volta con il timer della "Elettorcontrolli";*
- *Nel dicembre 1969, e cioè alla vigilia della strage, ha corredato questo insistito suo interesse per siffatti materiali ed esperimenti con il preannuncio di eventi importanti che avrebbero provocato rivolgimenti politici;*
- *Dopo il dicembre 1969, e quindi successivamente alla strage, ha preannunziato l'intenzione di continuare nell'attività terroristica.*

(A cura di Giulio D'Errico, la.p.s.u.s.)

13. Conclusioni (la deposizione Lorenzon: origine).

Lorenzon Guido, […] il 15.12.1969, si rivolse ad un avvocato, tale Steccanella, per confidargli quanto Ventura Giovanni gli aveva riferito nei mesi precedenti. Il 26.12.1969, l'avvocato Steccanella riferì al Procuratore della Repubblica di Treviso e confermò in una deposizione testimoniale del 23.1.1970 ciò che Lorenzon gli aveva confidato il 15 dicembre.
Le circostanze oggetto della confidenza fatta da Ventura a Lorenzon e da questi riversata a Steccanella furono, secondo la deposizione allora resa da quest'ultimo all'Autorità giudiziaria trevigiana, le seguenti:

- *esisteva un'organizzazione eversiva paramilitare capeggiata da Ventura, che perseguiva l'obiettivo di rovesciare l'ordine costituito per instaurare un regime governativo sul modello della Repubblica Sociale Italiana;*
- *Ventura disponeva di un deposito di armi e munizioni ed aveva partecipato ad un attentato contro un edificio pubblico di Milano nel maggio nonché agli attentati ai treni dell'8/9 agosto;*

A tanto, si doveva aggiungere il convincimento di Lorenzon, sulla scorta di altre confidenze fatte da Ventura, che l'amico fosse coinvolto anche negli attentati del 12 dicembre, nonché la circostanza che i discorsi fatti da Ventura avevano provocato in Lorenzon uno stato d'angoscia, in quanto questi aveva tratto l'impressione che l'amico intendesse proseguire nell'attività criminosa.
Steccanella concluse la sua deposizione, riferendo anche che Lorenzon dapprima aveva redatto, ed a lui consegnato, alcuni appunti su quelle vicende, ma immediatamente dopo aveva avuto un ripensamento sull'opportunità di fare quelle rivelazioni, prospettandogli l'intenzione di ritrattare.

[...] *Il 31.12.1969, Lorenzon si presentò al Procuratore della Repubblica di Treviso e rese un colloquio informale, poi trasfuso, a partire dal 15.1.1970, in veri e propri verbali di assunzione quale teste.*

14. Conclusioni (la deposizione Lorenzon: contenuti).

I contenuti delle dichiarazioni rese da Lorenzon furono riassunti nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro[35], dalla quale si desume che lo stesso in particolare aveva riferito in ordine alle seguenti circostanze, sempre originate dalle confidenze ricevute da Ventura:

- *un viaggio compiuto da Ventura per deporre un ordigno esplosivo in un edificio pubblico; l'ordigno non era esploso, per cui Ventura aveva avuto l'intenzione di tornare sul posto a recuperarlo; tale viaggio era stato inizialmente collocato nel maggio 1969 ed a Milano, e successivamente nell'aprile ed a Torino;*
- *gli attentati ai treni;*
- *i viaggi compiuti a Roma e a Milano nei giorni a ridosso del 12 dicembre.*

A tale ultimo proposito, Lorenzon aveva parlato anche:

- *dei commenti che Ventura aveva in sua presenza fatto su tali avvenimenti, quando aveva lamentato che nessuno, né da destra né da sinistra, si fosse mosso per cui "occorreva fare qualcos'altro", ovvero li aveva inquadrati in una progressione terroristica prestabilita al fine di traumatizzare sempre di più la pubblica opinione;*
- *degli accenni dello stesso Ventura alla mancata esplosione dell'ordigno collocato alla Banca Commerciale Italiana di Milano;*
- *delle indicazioni specifiche sempre di Ventura sui problemi connessi alla collocazione dell'altro ordigno nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma.*

Ulteriori confidenze fattegli da Ventura avevano riguardato, tra l'altro, la sua appartenenza ad un'organizzazione terroristica a struttura piramidale, di cui anzi gli aveva proposto di essere uno dei finanziatori. Lo stesso Ventura, poi, sempre a dire di Lorenzon, gli aveva esibito, alla fine di settembre 1969, un temporizzatore già predisposto per uno scopo dinamitardo.
Il 17.1.1970, Lorenzon riferì al Procuratore della Repubblica di Treviso che Ventura gli aveva altresì confidato, qualche giorno dopo il 4 gennaio, che, prima del 12 dicembre, era venuto a conoscenza, per averne parlato con una persona non identificata, della progettazione di attentati da attuarsi all'interno di edifici, presumibilmente banche; e che, successivamente agli attentati, la stessa persona aveva commentato gli eventi del 12 dicembre manifestando amarezza per le loro conseguenze tragiche, ma ribadendo che la vita di un rivoluzionario valeva più di quella di 12 persone.

Questa indicazione era stata confermata in successivi interrogatori, nel corso dei quali Lorenzon aveva precisato che quel discorso era avvenuto il 3.1.1970, durante un pranzo a casa di Barnabò Marco.
Quest'ultimo, sempre nella ricostruzione della Corte di Assise di Catanzaro aveva ammesso di aver ospitato a pranzo Ventura e Lorenzon e di aver sentito da quest'ultimo alcune affermazioni circa il coinvolgimento del primo in attentati, ma aveva negato che nell'occasione si fosse parlato di attentati alle banche di cui Ventura si fosse detto essere stato a conoscenza prima del 12 dicembre.

15. Conclusioni (la deposizione Lorenzon: le valutazioni delle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari).

La Corte di Assise di Catanzaro dedicò una parte della motivazione alla rilevanza e all'attendibilità del testimone Lorenzon, valutando altresì la sua ritrattazione ritenuta indotta dalle "pressioni" rivoltegli da Freda e Ventura.
In sede di appello e di rinvio, i giudici di Catanzaro e Bari ritennero le dichiarazioni Lorenzon attendibili, perché pienamente riscontrate, solo in ordine alla responsabilità di Freda e Ventura per il delitto di associazione sovversiva, cui furono fatti ascendere gli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8/9 agosto 1969; e, anche su tale base, pronunciarono la condanna poi divenuta definitiva. Per quanto riguarda la rimanente parte, il giudizio fu notevolmente diverso da quello di prime cure.
Infatti, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro richiamò "la complessa e contorta personalità del Lorenzon: tormentato dai dubbi e sospetti, in continuo conflitto tra l'esigenza di collaborare con la giustizia ed il timore di poter incolpare un

innocente (nonché di essere a sua volta accusato di calunnia), ma nel contempo suggestionabile, emotivo ed influenzabile al punto da prestarsi al doppio gioco con gli imputati".

La Corte di Assise di Appello di Bari affermò che l'atteggiamento processuale di Lorenzon aveva assunto il connotato, non facilmente spiegabile, della contraddittorietà e concluse con l'affermazione di scarsa attendibilità. In particolare, i giudici baresi confutarono la deposizione Lorenzon su due piani: l'attendibilità della fonte originaria (Ventura), prospettando che quelle notizie fossero state apprese da Ventura attraverso la stampa; l'affidabilità del teste indiretto (Lorenzon), qualificato con espressioni quali "generico, vago e stravagante" ovvero come un "pensatore".
In particolare, e cioè con riferimento alle confidenze di Ventura circa i colloqui che questi avrebbe avuto con la persona che gli avrebbe descritto i piani operativi degli attentati del 12 dicembre, la Corte barese parlò di mere congetture formulate da Lorenzon; quanto alla menzione da parte di Ventura del sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, la stessa Corte sia formulò l'ipotesi che Ventura avesse prima del 4.1.1970 appreso dalla stampa la situazione dei luoghi, sia non escluse che fosse stato Lorenzon a conoscerla in epoca successiva e a riferirla all'autorità giudiziaria come confidenza di Ventura.

I giudici di Catanzaro e Bari rilevarono, inoltre e sempre in punto attendibilità del teste, che le dichiarazioni Lorenzon erano state caratterizzate, almeno nella fase iniziale, da un "ripensamento" maturato tra il 31.12.1969, epoca del "colloquio informale" con il Procuratore della Repubblica di Treviso, ed il 15.1.1970, data del verbale di escussione.
Invero, in tale ultima occasione, Lorenzon aveva riferito che "era rimasto traumatizzato dagli avvenimenti del 12 dicembre e aveva deformato, mediante erronee interpretazioni, i fatti narratigli e le impressioni riferitegli dal suo amico Giovanni Ventura, esponendo, quindi, quest'ultimo a gravi pericoli giudiziari in ordine alla strage di Milano; e che di questi errori si era accorto in un secondo momento dopo i colloqui chiarificatori col Ventura di cui si è sopra detto". Aveva, peraltro, puntualizzato "di aver comunque riferito, nonostante le false interpretazioni di cui sarebbe stato vittima, fatti e circostanze effettivamente rivelatigli dal suo amico e di essersi deciso a rivelarli a sua volta agli inquirenti per sottoporli alla loro valutazione".

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro infine qualifica le dichiarazioni di Lorenzon oggetto del verbale reso al Pubblico Ministero di Treviso del 17.1.1970 poco chiare, confuse e contraddittorie, oltre che smentite da Barnabò e da Ventura Giovanni: la conclusione era che al più da esse si poteva desumere che Ventura avesse a Lorenzon parlato solo in termini ipotetici.

16. Conclusioni (la deposizione Lorenzon: la sentenza di primo grado; considerazioni finali).

La Corte di Assise di Milano elencava alcuni profili delle dichiarazioni di Lorenzon. che. a suo avviso ed in dissenso con le conclusioni delle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e Bari. dovevano condurre ad un giudizio di piena attendibilità del teste. Anche in questo caso, il Collegio. preso anche atto che nessuna specifica argomentazione è stata "ex adverso" prospettata sul punto, non può che condividere detto giudizio di piena attendibilità.
Anzitutto. Lorenzon non era stato in alcun modo coinvolto nelle vicende da lui narrate, per cui nessun interesse poteva avere avuto a rivelare circostanze false o nasconderne di vere.
Secondariamente, la sua deposizione non era stata di certo determinata da ragioni di astio nei confronti di Ventura, di cui anzi era amico.
In terzo luogo, Lorenzon si era presentato del tutto spontaneamente al Procuratore della Repubblica; invero, anche se la sua condotta doveva qualificarsi come fortemente condizionata dall'atteggiamento dell'avvocato Steccanella, andava considerato che Lorenzon si era rivolto al legale di sua iniziativa ed in ragione dello stato di agitazione ed angoscia in cui si era trovato a seguito dei fatti del 12.12.1969.
Ancora, Lorenzon aveva reso la sua deposizione quando nessuna notizia era stata ancora pubblicata né alcunché era emerso in termini concreti sul coinvolgimento di Freda e Ventura negli attentati del 1969. Passando alla disamina delle critiche

espresse dalle Corti calabresi e barese, si osserva che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro non aveva espresso in maniera esplicita un giudizio di inattendibilità del teste.

Entrambi i giudici dell'appello e del rinvio, poi, non avevano fornito spiegazioni convincenti, peraltro di fatto inesistenti, della diversa valutazione del teste Lorenzon, da essi ritenuto attendibile su quella parte delle dichiarazioni relative agli attentati precedenti al 12 dicembre ma non sulle vicende della strage di piazza Fontana, mentre non v'era alcuna ragione per operare tale differenziazione trattandosi sempre di dichiarazioni "de relato" sulle confidenze di Ventura.
Quanto alla questione della c.d. "ritrattazione" di Lorenzon, va rilevato che secondo la ricostruzione della Corte di Assise di Catanzaro Ventura e Freda avevano, all'inizio del 1970, esercitato pressioni nei confronti di Lorenzon per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria: più esattamente, era successo che Lorenzon aveva, il 4.1.1970, riferito a Ventura quanto aveva dichiarato informalmente al Procuratore di Treviso; che, successivamente, aveva avuto una serie di colloqui con l'amico, presente Freda; e che, a seguito di questi, era stato indotto a ritrattare attraverso la redazione e il deposito presso un notaio di "controdichiarazioni" le quali avevano smentito quanto aveva in precedenza attribuito a Ventura.
Ne consegue che la "ritrattazione" altro non era stata che l'espressione di un del tutto comprensibile travaglio interiore del teste, connesso all'attività di convincimento svolta nei suoi confronti da Ventura e Freda.
Certo, così comportandosi Lorenzon ha dimostrato di essere una persona emotiva ed influenzabile, ma tale giudizio se può riguardare la "ritrattazione" non può essere formulato con riguardo alle dichiarazioni originariamente rese prima all'avvocato Steccanella e poi al Procuratore della Repubblica di Treviso.
Del resto, Lorenzon, sentito nel dibattimento milanese, ha, nel confermare tutte le indicazioni che fornite nel procedimento di Catanzaro, ribadito[43] la falsità della sola ritrattazione.

<u>17. Segue.</u>

Per quanto concerne la diversa tematica dell'attendibilità della fonte originaria, cioè Ventura Giovanni, va premesso che mentre la Corte di Assise di Appello di Bari si era espressa solo in termini generali, quella di Catanzaro aveva svolto un'articolata disamina delle singole confidenze che il teste aveva riferito di aver ricevuto da Ventura in relazione alla strage del 12 dicembre.
Va, pertanto, preso in considerazione ciascun punto, riportata quindi la critica della Corte calabrese ed infine formulata la corretta interpretazione di ogni singolo dato.
Per quanto riguardava la frase "se nessuno si fosse mosso né a destra, né a sinistra, bisognava fare qualcos'altro", la Corte di Assise di Appello di Catanzaro aveva qualificato, avendo rilevato che Lorenzon aveva collocato quell'affermazione in un discorso più generale che lui e Ventura stavano svolgendo sugli attentati del 12 dicembre rispetto ai quali Ventura aveva espresso un giudizio negativo, come illogico che Ventura avesse contemporaneamente censurato gli attentati e minacciato di "fare qualcos'altro".

Osserva il Collegio che delle due l'una: o si ritiene che quel discorso, anzi quei discorsi asseritamente tra loro contraddittori, Ventura non abbia a suo tempo fatto a Lorenzon, affermazione che neppure la Corte del gravame catanzarese si è sentita di fare, ed allora rimarrebbe da domandarsi quale sia stata la logica ispiratrice di tale menzogna; ovvero si reputa che quelle affermazioni furono da Ventura fatte in presenza dell'amico, ed allora si deve ammettere che non vi è certo da meravigliarsi che Ventura, il cui sofferto atteggiamento confessorio con Lorenzon non abbisogna di alcuna dimostrazione, abbia potuto contestualmente rilasciare dichiarazioni di segno diverso.

Il riferimento alle doglianze di Ventura sul mancato funzionamento degli ordigni collocati a Roma e a Milano, ed in particolare di uno di quelli di Milano, era apparso alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro in contrasto con il successivo commento dello stesso Ventura circa la volontà degli attentatori, dimostrata dalla collocazione degli ordigni, di non cagionare danni alle persone.

Ritiene il Collegio che in questo caso non possa neppure astrattamente porsi un problema di coerenza in quanto, ed a prescindere che anche in questo caso sulla veridicità di queste affermazioni di Lorenzon i giudici di Catanzaro non hanno prospettato alcun dubbio, da un canto non vi è dubbio che gli attentati del 12.12.1969 dovevano tutti, per i loro autori, riuscire e cioè gli ordigni dovevano tutti esplodere, e dall'altro non è necessario per ciò solo postulare che i detti autori, o quanto meno uno di essi (Ventura), desiderassero che dall'esplosione derivassero vittime.

Analogo ragionamento può essere prospettato pure con riferimento allo schizzo, che Ventura aveva redatto il 4.1.1970, del passaggio sotterraneo che collegava i due edifici della banca romana dove era stato collocato uno degli ordigni del 12 dicembre, atteso che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro non aveva prospettato l'inattendibilità dell'indicazione del teste, ma aveva solo rilevato che quello schizzo avrebbe potuto essere redatto anche da chi non era stato coinvolto negli attentati, considerato che all'epoca erano state pubblicate ampie notizie sulla loro dinamica.

Ma sul punto si può e deve recisamente dissentire: non riesce, infatti, il Collegio a credere che Ventura Giovanni abbia potuto, non si sa bene a quale titolo e con che finalità, darsi la briga di copiare dai giornali una certa collocazione topografica del luogo dell'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma solo per esibire ad un soggetto del tutto estraneo a quella grave vicenda eversiva le proprie capacità imitative. Di converso, appare agevolmente spiegabile che lo stesso Ventura, evidentemente travolto dall'emozione conseguente al verificarsi di quel grave fatto di cui era uno degli autori ed ad un tempo incapace di tenere solo per sé tale segreto, abbia sentito la necessità di aprirsi, peraltro mantenendo tutte le cautele del caso (e, quindi, senza ammettere nulla esplicitamente), con l'amico, confidando, non del tutto a torto visto il successivo comportamento altalenante di Lorenzon, che questi non l'avrebbe riferito a terzi.

Tali ultime considerazioni si attagliano anche al collegamento tra la collocazione di quell'ordigno e l'utilizzo di un temporizzatore, che il giudice calabrese del gravame aveva ritenuto[44] qualificare, invece che come confidenze di Ventura a Lorenzon in ordine a fatti ed eventi a lui occorsi, come personali supposizioni del teste.
Del resto, credere che Ventura, piuttosto che ripetere pedissequamente a Lorenzon quanto avrebbe saputo dalla stampa, abbia riferito fatti di scienza propria meglio si sposa con la circostanza che lui era l'esponente di un'associazione sovversiva che nei mesi precedenti si era resa responsabile di numerosi attentati terroristici di matrice analoga a quelli del 12.12.1969.
Infine, circa il riferimento di Lorenzon (oggetto del verbale reso al Pubblico Ministero di Treviso il 17.1.1970) alla confidenza di Ventura sulla preventiva conoscenza da parte dello stesso Ventura degli attentati alle banche, la Corte di Catanzaro, sottolineato che essa costituiva il particolare di maggiore rilievo probatorio, aveva osservato che la circostanza in quanto non interamente confermata da Barnabò non poteva ritenersi provata.
Tale affermazione va censurata in quanto la Corte di Catanzaro non ha chiarito il motivo per cui ha ritenuto le affermazioni di Lorenzon meno attendibili di quelle di Barnabò, dal momento che il primo aveva parlato dell'episodio in precedenza (tre anni e mezzo) rispetto al secondo; comunque, va tenuto presente che Barnabò aveva confermato la circostanza, sintomaticamente invece negata da Ventura, dell'incontro a tre il 3.1.1970, incontro nel quale effettivamente si erano discusse alcune questioni legate agli attentati verificatisi nel 1969.

18. Segue.

Sgomberato il campo da tutte le critiche e censure sollevate in quel di Catanzaro (e Bari) sulla persona di Lorenzon e preso atto viceversa dei molteplici connotati positivi della sua persona e del suo dire, il Collegio ritiene che non debba essere spesa ulteriore parola per convincersi che le dichiarazioni Lorenzon inchiodano Ventura Giovanni, e chi con lui agiva il quel periodo (Freda Franco), alla sua responsabilità per i fatti del 12.12.1969.
Il riferimento di Ventura alla necessità di "fare qualcosa d'altro" volta che i precedenti eventi (attentati ai treni) dei quali lo stesso si era, per accertamento giudiziario irrevocabile, reso colpevole, la chiara rivendicazione sia pure in termini impliciti (mancata esplosione alla Comit di Milano ovvero collocazione dell'ordigno alla BNL di Roma) di due degli attentati di quel giorno, l'ammissione di fare parte di un gruppo eversivo di estrema destra di tipo terroristico, l'esibizione poco più di due mesi prima di un temporizzatore, e cioè di un congegno poi utilizzato il 12 dicembre, nonché il preannuncio della strage e

subito dopo l'esternazione, peraltro all'interno di un'ottica "rivoluzionaria", del dolore per le vittime provocate sono tutte circostanze di assoluto valore indiziario, le quali, valute nel loro complesso, non consentono che tale conclusione.

19. Conclusioni (la deposizione Comacchio: contenuti).

Comacchio Franco, come anche Pan Ruggero di cui si dirà appresso, furono coinvolti nelle vicende processuali giudicate poi a Catanzaro a seguito del casuale rinvenimento avvenuto il 5.11.1971 presso la soffitta di uno stabile di Castelfranco Veneto, di numerose armi, occultate in quel luogo da Marchesin Giancarlo, il quale abitava in un appartamento di quel fabbricato.
Marchesin dichiarò di aver ricevuto le armi dal suo amico Comacchio, il quale le aveva a sua volta avute da Ventura Giovanni. Le armi erano state per qualche tempo custodite presso l'abitazione della fidanzata di Comacchio, Zanon Ida.
Comacchio confermò di aver custodito quelle armi su incarico di Ventura Giovanni, precisando che gli erano state consegnate nella tarda primavera del 1970 da Ventura Angelo, insieme ad una decina di candelotti e ad altri due involucri contenenti materiale esplosivo, materiale che era stato occultato da lui e da Zanon in due diversi luoghi della campagna veneta.
Sulla base delle indicazioni di Comacchio riguardanti l'abitazione dalla quale le armi erano state prelevate da lui e da Ventura Angelo, si accertò che quel materiale era stato custodito per qualche tempo (dal dicembre 1969 alla tarda primavera del 1970) da Pan Ruggero, il quale ammise la circostanza.
I giudici di Catanzaro accertarono in via definitiva la riconducibilità all'organizzazione criminale capeggiata da Freda e da Ventura delle armi e dell'esplosivo detenuto, per conto di Giovanni Ventura, da Pan, Comacchio e Marchesin, qualificando le dichiarazioni di Pan e Comacchio pienamente attendibili, tanto da costituire uno degli elementi di prova utilizzati per l'affermazione di penale responsabilità di Freda e Ventura, sia in punto realtà associativa che partecipazione agli attentati del 1969. Oltre a queste, Comacchio rilasciò altre dichiarazioni con specifico riferimento agli episodi del 12 dicembre, descrivendo:

- *Un incontro avuto, in un'epoca che sapeva solo collocare come anteriore al dicembre 1969, con Ventura Giovanni, nel corso del quale questi gli aveva chiesto se fosse disponibile a collocare sui treni ordigni esplosivi costruiti con un congegno a tempo simile a quello delle lavatrici;*
- *L'esibizione, avvenuta poco tempo dopo quel colloquio, da parte dello stesso Ventura di un timer;*
- *L'ulteriore esibizione, avvenuta poco tempo dopo ma sempre nell'autunno 1969, ancora da parte di Ventura Giovanni di un timer dello stesso tipo di quelli acquistati da Freda, con richiesta se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in occasione della collocazione di ordigni esplosivi e preannuncio, era la fine di novembre, della sua intenzione di impiegarlo nella preparazione di tali ordigni;*
- *La confidenza ricevuta da Ventura Angelo, qualche giorno prima del 12 dicembre, sulla previsione di attentati nelle banche (testualmente: "Ventura Angelo mi confidò che tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grosso, in particolare una marcia di fascisti a Roma e qualcosa che sarebbe avvenuta nelle banche").*

In ordine all'episodio dell'esibizione del timer, sia la Corte di Assise di Appello di Catanzaro che quella di Bari espressero un giudizio di sostanziale attendibilità delle indicazioni di Comacchio, atteso che erano state confermate dallo stesso Ventura Giovanni, ma le ritennero irrilevanti; le stesse Corti definirono le asserite confidenze di Ventura Angelo troppo fantasiose e fumose per meritare una seria attenzione.
Comacchio, infine, parlò di altre confidenze di Ventura Angelo, e cioè l'intenzione di crearsi un alibi. A tale riguardo, Comacchio soggiunse, il 27.11.1971, che, la sera del 12 dicembre 1969, verso le ore 17, aveva incontrato Ventura Angelo in un bar di Castelfranco; questi gli aveva chiesto di essere accompagnato a Padova perché "doveva farsi vedere lì". Aveva aderito alla richiesta, recandosi anche presso il magazzino COIN ove lavorava l'allora sua fidanzata Zanon Ida.
Quest'ultima, in un interrogatorio reso il 7.11.1971 e quindi precedente a quello di Comacchio, aveva dichiarato che il 12 dicembre Ventura si era recato presso il magazzino COIN dove lei lavorava sia, da solo, la mattina che, in compagnia di Comacchio, il pomeriggio.

In questo caso, il giudizio di inattendibilità fu dalle Corti del gravame di Catanzaro e Bari ancorato alla mancata incriminazione di Ventura Angelo per il delitto di strage ovvero all'illogicità della precostituzione, tramite Comacchio e Zanon, di un alibi per la giornata del12 dicembre.

20. Conclusioni (la deposizione Comacchio: la sentenza di primo grado; considerazioni finali).

Premesso che la Corte di Assise di Milano è pervenuta al convincimento che, difformemente da quanto opinato dalle Corti di Assise di Appello di Catanzaro e di Bari, non poteva con certezza affermarsi che Comacchio aveva localizzato l'esibizione del timer da parte di Giovanni Ventura tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 1969 ma doveva di converso concludersi che il dato temporale era rimasto incerto, il Collegio osserva che deve condividersi l'opinione dei primi giudici in ordine alla veridicità della confidenza da Comacchio ricevuta da Ventura Angelo secondo la quale erano da prevedersi di attentati alle banche.
Invero, va sul punto rilevato da un canto la sommarietà del giudizio di inattendibilità allora formulato nei confronti di Comacchio in quanto basato solo su un suo preteso interesse a rivolgere accuse non vere nei confronti dei fratelli Ventura per allontanare da sé qualsiasi sospetto di complicità con essi, e dall'altro che quella valutazione era in palese e non giustificato contrasto con la circostanza che le Corti del gravame avevano per il resto ritenuto Comacchio teste assolutamente veridico, per cui è quanto meno singolare che questi si sarebbe reso responsabile di "falsità" solo per aver detto che Ventura Angelo, peraltro soggetto non coinvolto nelle vicende eversive descritte dallo stesso dichiarante, gli aveva fatto quella confidenza.

Appare poi fragile l'argomento della mancata incriminazione, sempre con riguardo alla precostituzione di un alibi per il 12 dicembre, di Ventura Angelo per il delitto di strage ovvero quello dell'asserita illogicità della predetta precostituzione in quanto Ventura Angelo avrebbe potuto farlo anche a Castelfranco senza necessità di recarsi a Padova: invero, da un canto sarebbe stato del tutto velleitario da parte della pubblica accusa fondare un'incriminazione di Ventura Angelo solo sulla scorta della sua mera conoscenza di ulteriori attentati, e dall'altro la possibilità di procurarsi un alibi alternativo non è di per sé sufficiente ad escludere che Ventura avesse potuto operare una diversa scelta.

Certamente, il contributo del teste Comacchio è meno incisivo, in punto affermazione del coinvolgimento di Ventura Giovanni nei fatti del 12.12.1969, di quelli sino esaminati (Fabris e Lorenzon), ma non per questo trascurabile.
Dalle sue dichiarazioni, infatti, si evince che Ventura Giovanni programmava attentati ed aveva la disponibilità, in quel periodo, non solo di armi ma anche di esplosivo, nonché di congegni a tempo; e che Ventura Angelo nutriva delle preoccupazioni per i fatti del 12.12.1969, preoccupazioni che, si badi, sono logicamente collegabili anche ad eventuali responsabilità non sue ma di uno stretto congiunto quale il fratello Giovanni.

21. Conclusioni (la deposizione Pan: contenuti).

Pan rese nel procedimento di Catanzaro dichiarazioni su molteplici argomenti rilevanti nella valutazione delle posizioni processuali di Freda e Ventura, ma diversi dagli accadimenti del 12.12.1969, e cioè:
- *sulla responsabilità di Freda nell'attentato al Rettorato e sulle proposte dallo stesso rivoltegli nella primavera del 1969 perché collaborasse in un vasto programma di attentati da attuare nell'autunno di quello stesso anno, ed in particolare perché prendesse in affitto un locale da utilizzare come deposito di armi ed esplosivi;*
- *sulla responsabilità di Freda negli attentati del 25 aprile a Milano, riferitagli da Pozzan;*
- *sulle responsabilità di Ventura Giovanni In ordine agli attentati al treni, confidategli dallo stesso Ventura;*
- *sulla vicenda delle armi dallo stesso Pan custodite per conto di Freda e Ventura.*

Con riferimento poi agli attentati del 12 dicembre e sempre con riguardo alla posizione degli imputati Freda e Ventura, Pan raccontò che Ventura Giovanni gli aveva rivolto nel settembre 1969 la richiesta di reperire cassette di ferro in cui collocare gli ordigni esplosivi per una migliore riuscita della futura attività criminosa; […].

A differenza dei giudici di primo e secondo grado di Catanzaro, la Corte di Assise di Appello di Bari non espresse un giudizio di incondizionata credibilità in favore di Pan, e, comunque, degradò la circostanza dell'asserita richiesta di Ventura Giovanni di reperire cassette metalliche da indizio a mero sospetto. […]

22. Conclusioni (la deposizione Pan: la sentenza di primo grado; considerazioni finali).

Ritiene il Collegio, in sintonia con la Corte di Assise di Milano, che il giudizio di inattendibilità di Pan espresso dalla Corte di Assise di Appello di Bari, ma non - sintomaticamente - dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro che pure aveva mandato assolti Freda e Ventura, non possa essere condiviso.
Invero, la Corte barese ha fondato quella conclusione solo sulla scorta dell'affermazione che Pan aveva reso quelle affermazioni perché aveva timore di essere incriminato in relazione agli aiuti forniti a Freda nella detenzione delle armi: il che costituisce un giudizio, oltre che sommario, intrinsecamente illogico, posto che se effettivamente Pan fosse stato preoccupato di una sua incriminazione o di aggravare la sua posizione di imputato non avrebbe reso quelle dichiarazioni sui suoi rapporti con Freda e Ventura.

Inoltre, le dichiarazioni Pan appaiono autonome per l'originalità del contributo offerto all'autorità giudiziaria e disinteressate in quanto, come detto, ammissive del suo coinvolgimento in ulteriori episodi delittuosi.
Ciò posto, appare evidente che anche il narrato di questo teste, come per Comacchio, ha una valenza inferiore a quello di altri (Fabris e Lorenzon) ma comunque apprezzabile.
Ribadito il rilievo della circostanza della disponibilità in capo a Ventura, oltre che di armi, anche di esplosivo, deve altresì confermarsi che la ricerca circa tre mesi prima di involucri idonei a contenere ordigni esplosivi e comunque analoghi a quelli utilizzati il 12.12.1969 e l' "excusatio non petita" a proposito delle responsabilità del fratello integrano dei veri e propri indizi a carico di Ventura Giovanni.

23. Considerazioni finali generali.

Alla stregua di quanto precede, ritiene il Collegio di dover, in definitiva, condividere l'approdo cui la Corte di Assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni per i fatti del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione, oltre a non poter provocare, per le ragioni più volte esposte[52]*, effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di Assise di Appello di Bari, è il frutto di un giudizio formulato senza potere disporre dell'intero materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e Bari.*
Ciononostante, il Collegio non si può sottrarre, proprio perché l'ipotesi accusatoria è stata enunziata nella forma del "concorso con Freda Franco e Ventura Giovanni", al compito di verificare anzitutto se costoro debbano ritenersi, ai soli fini che qui interessano, responsabili della strage di piazza Fontana e degli altri attentati commessi lo stesso giorno. Orbene, in tale prospettiva il giudizio non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate, a cominciare dall'accertamento delle responsabilità irrevocabilmente operato dalle Corti di Assise di Catanzaro e Bari per finire con le dichiarazioni Fabris, Lorenzon, Comacchio e Pan, con particolare riferimento al secondo, fornisce a tale quesito una risposta positiva.

[…] *Ne segue che qualora fosse parimenti dimostrato che gli imputati di questo processo, Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo e Rognoni Giancarlo, avessero tenuto condotte inequivocabilmente e certamente riconducibili all'esecuzione di quegli attentati essi dovrebbero essere qualificati come concorrenti di Freda e Ventura, approdo al quale, come si è vista*[53]*, non si è potuti pervenire sulla sola scorta dei rapporti intercorsi ovvero dell'esecuzione di specifiche azioni delittuose.*
Come si vedrà appresso, queste ulteriori risultanze sono state dall'Accusa, e con essa dalla sentenza impugnata, ravvisate per i primi due in una serie di episodi, tra i quali in particolare le vicende del casolare di Paese e di Canal Salso, e per il terzo nella testimonianza di Bonazzi Edgardo.

(A cura di Fabio Vercilli, la.p.s.u.s.)

V. **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: MAGGI, ZORZI E DIGILIO**

Zorzi e Maggi (il concorso con Freda e Ventura): la sentenza di primo grado. Conclusioni

Per i fatti del 12.12.1969 il collegio chiamato a giudicare delle responsabilità di Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi dichiara di poter accogliere la tesi dell'accusa soltanto dimostrando appieno la collaborazione tra gli imputati e Franco Freda e Giovanni Ventura ovvero la partecipazione da parte degli imputati alla preparazione dell'attentato.

Zorzi (la testimonianza Bonazzi)

La partecipazione di Delfo Zorzi alla definizione della strategia eversiva a Milano non viene messa in discussione come non viene messa in dubbio la sua partecipazione attiva agli attentati di Trieste e Gorizia. A carico di Zorzi vi è la testimonianza di Edgardo Bonazzi che riferisce di uno scambio di informazioni tra Nico Azzi (aderente a Ordine Nuovo arrestato il 7 aprile del 1973 dopo aver tentato di far esplodere un ordigno sul treno Torino Genova) e Guido Giannettini (agente del SID sotto copertura) in merito alla partecipazione di Zorzi all'attentato del 12 dicembre del 69.

Bonazzi nella sua confessione nel 1996 dichiara di aver saputo da Nico Azzi che:
[…] L'autore materiale della strage di Piazza Fontana, cioè colui che era materialmente entrato nella banca, era Delfo Zorzi.

Sempre Bonazzi rivela che anche Giannettini era in possesso di queste informazioni, ma che aderiva piuttosto, insieme a Stefano Delle Chiaie al gruppo che riteneva che gli attentati del 12 dicembre dovessero avere solo una valenza dimostrativa e non un effettivo risvolto stragista.

Tuttavia la testimonianza di Bonazzi, nonostante possa sembrare la definitiva conferma delle responsabilità di Zorzi non viene ritenuta attendibile:
della deposizione di questo teste non può farsi alcun utilizzo in chiave accusatoria per l'imputato Zorzi….
Secondo i giudici esistono *fondati elementi di dubbio nel giudizio di attendibilità di Bonazzi*.
Innanzitutto viene sottolineato il ritardo di quasi un anno con cui Bonazzi decise di chiamare in causa Delfo Zorzi dopo aver dichiarato ai giudici il ruolo di un altro esponente dell'eversione nera romana, Giancarlo Rognoni.
Non si comprende dunque, a parere dei giudici, la necessità da parte di Bonazzi di riferire del ruolo ricoperto il 12 dicembre da Zorzi solo un anno dopo aver reso una dichiarazione così importante per le indagini. Inoltre lo stesso Nico Azzi, chiamato in causa da Bonazzi smentisce di aver reso alcuna confidenza.
Quindi la testimonianza di Bonazzi in merito al ruolo di Zorzi non viene ritenuta attendibile.
Tuttavia vengono confermati i giudizi a carico di Delfo Zorzi per quanto riguarda la sua partecipazione al Gruppo Ordine Nuovo e la preparazione della strage di Piazza Fontana.

In particolare, scrivono i giudici:
dalla metà degli anni '60 Zorzi svolse attività politica nell'ambito del centro studi Ordine Nuovo di Venezia/Mestre, assumendo in quel sodalizio il ruolo indiscusso di leader".
Il ruolo di Zorzi non è quello di semplice aderente al gruppo veneto, ma di vero e proprio organizzatore e pianificatore dell'attività eversiva: *Zorzi svolse attività politica violenta ed eversiva…impresse al gruppo ordinovista mestrino una caratterizzazione politica progressivamente violenta ed eversiva*. Insieme a Carlo Maria Maggi viene individuato come *ideologo della strategia terroristica*. Viene dunque sottolineata la sua diretta partecipazione ad una serie di attentati preparatori alla strage di Piazza Fontana.

I giudici rivelano come Zorzi, anche dopo il 12 dicembre del 69 disponga di materiale esplosivo e partecipi ad altre azioni terroristiche a scopo eversivo dal 1970 in poi entrando in contatto con Rognoni e con il gruppo milanese de La Fenice.
I giudici sottolineano: *la partecipazione diretta di Zorzi alla fase esecutiva del progetto delittuoso che lo stesso imputato aveva ideato e organizzato*.
La sua presenza viene definita *causalmente determinante l'evento del delitto di strage*.

Tuttavia, tenendo conto anche della dichiarata inattendibilità delle dichiarazione di Bonazzi, non viene riconosciuto a Zorzi il ruolo di esecutore materiale della strage, ovvero non viene accusato dell'effettiva collocazione della bomba all'interno della Banca dell'Agricoltura.
Non si intende affermare che Zorzi fu colui che materialmente depose l'ordigno alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana o alla Banca Commerciale di piazza della Scala.
Nel processo mancano elementi sufficienti per indicare un responsabile per questo ruolo.

Un'intercettazione ambientale che viene portata nel dibattimento sembra invece liberare Carlo Maria Maggi dall'accusa di essere presente a Milano il giorno 12 dicembre: *l'affermazione della presenza a Milano il 12.12.1969 di Maggi è circostanza completamente al di fuori dell'ipotesi accusatoria nonché assolutamente priva di elementi di corredo*.

Tuttavia le responsabilità di Maggi nell'attentato di Piazza Fontana risultano comunque chiare.
Maggi ha un ruolo importante nel gruppo Ordine Nuovo come ideologo e leader indiscusso.
Egli è definito *ideologo della funzione eversiva dell'attività terroristica* e viene sottolineato come più volte espresse la funzione necessaria di una serie di attentati volti a far salire la tensione in tutto il paese in vista di una svolta autoritaria istituzionale e militare.
Maggi viene riconosciuto come l'artefice della strategia eversiva che culmina con la strage del 12 dicembre, coinvolto nella *deliberazione, organizzazione ed esecuzione* degli attentati del 12 dicembre.
I giudici ritengono valido il giudizio della Corte D'Assise secondo la quale *Maggi fu il mandante delle azioni terroristiche ed era perfettamente a conoscenza degli effetti che le esplosioni programmate avrebbero determinato.*

L'imputato in più di una occasione confida a Carlo Digilio il proprio coinvolgimento negli attentati, *rivendicandone la paternità per conto del proprio gruppo di cui era il leader e giustificando con la logica politica le vittime della strage di Piazza Fontana*.

La sentenza di primo grado è chiara sul coinvolgimento di Maggi:
sotto il profilo materiale, la condotta ascritta a Maggi è stata incontestabilmente provata…avendo egli partecipato a livello ideativi alla strategia eversiva attuata dal nucleo di militanti ordinovisti veneti di cui era uno dei leder e di cui gli attentati del 12 dicembre 1969 furono il momento culminante…non coinvolto nelle fasi di preparazione ed esecuzione materiale, ma comunque pronto a fornire il suo contributo attraverso l'offerta disponibilità dell'autovettura, utilizzata sia negli attentati di Trieste e Gorizia che in quelli del 12 dicembre.

Tuttavia gli elementi a carico dei due imputati, Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi, non sono sufficienti secondo i giudici collegare entrambi al gruppo padovano di Freda e Ventura e di dimostrare il loro effettivo coinvolgimento:
Per pervenire all'affermazione di responsabilità di Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria sarebbe stato necessario provare il loro concorso con Freda e Ventura e/o il coinvolgimento in fatti comunque idonei a dimostrare il loro concorso negli attentati del 12.12.1969. A tale risultato, il processo non consente di pervenire.
Anzitutto, di quel concorso tra Freda,Ventura; Zorzi e Maggi non sono sufficiente prova i pur accertati rapporti tra il gruppo padovano e quello veneziano/mestrino.

Dunque secondo i giudici si tratta di un quadro complessivo incompleto che non permette di arrivare ad una sentenza di condanna: *l'unitaria valutazione degli elementi introdotti daii due collaboratori e che hanno resistito al vaglio critico se non consente l'affermazione di responsabilità dei due appellanti non permette neppure di liberarli completamente*.

In conclusione la sentenza di primo grado viene ribaltata con l'assoluzione dei due imputati per "non aver commesso il fatto" anche se gran parte degli elementi accusatori a carico di Zorzi e Maggi vengono confermati.

Diversa è invece la decisione sul ruolo di Carlo Digilio. Esponente di Ordine Nuovo viene considerato l'esperto di esplosivi che ha partecipato alla realizzazione tecnica delle bombe degli attentati ai treni di Trieste e Gorizia e del 12 dicembre. Gli elementi a carico di Digilio sono confermati dalla sua confessioni riguardo al ruolo rivestito all'interno del gruppo ordinovista.

Digilio ha sostanzialmente ammesso di aver partecipato alla fase di realizzazione degli ordigni utilizzati negli attentati ai treni". Il suo ruolo di "quadro occulto" e consulente tecnico risulta fondamentale anche per la realizzazione della strage di Piazza Fontana; Digilio infatti come "esperto nella manutenzione della armi e degli esplosivi….intervenne direttamente nella verifica del materiale esplosivo da utilizzare negli attentati del 12 dicembre.

Dunque il suo ruolo già determinato in primo grado viene confermato.
La conclusione dei giudici sull'imputato è l'impossibilità di far discendere dall'assoluzione di Zorzi e Maggi anche la sua completa assoluzione. I giudici in base agli elementi acquisiti non escludono il ruolo di Digilio nella preparazione degli attentati:"Per semplificare, non è in grado il Collegio di escludere che Digilio Carlo non solo abbia tenute le condotte da lui descritte…ma anche che esse abbiano visto la compresenza o compartecipazione di altri soggetti".

(A cura di Matteo Villa, la.p.s.u.s.)

Z. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: ROGNONI GIANCARLO

Le dichiarazioni Bonazzi

Edgardo BONAZZI, appartenente all'ala "dura" del M.S.I. di Parma, si è reso responsabile, nel 1972, insieme ad altri camerati, dell'omicidio di un giovane aderente a Lotta Continua durante uno scontro fra elementi di opposte tendenze politiche. Arrestato e condannato ad una lunga pena detentiva, egli, fino alla metà degli anni '80, ha condiviso la carcerazione con soggetti dello spessore di FREDA, CONCUTELLI, AZZI e GIANNETTINI in vari carceri speciali, apprendendo da essi, in quanto considerato un camerata affidabile, una notevole mole di notizie su tutti i fatti di strage e di eversione. A partire dal 1994, Edgardo BONAZZI, prima con una serie di colloqui investigativi con personale del R.O.S. Carabinieri e poi, in sede di formale testimonianza davanti ad Autorità Giudiziarie, ha deciso con sempre maggiore determinazione di rivelare quanto a sua conoscenza sulla base di una profonda revisione critica dell'esperienza politica del mondo dell'estrema destra. Egli ha, infatti, più volte sottolineato che il vincolo della "fedeltà" fra camerati non può e non deve essere mantenuto ogniqualvolta le notizie apprese riguardino responsabilità personali o di gruppo su fatti di strage, episodi come tali estranei a qualsiasi forma di antagonismo politico anche deciso e caratterizzati, come lo stesso BONAZZI aveva avuto modo di rendersi conto in carcere, da complicità del mondo della destra con apparati istituzionali che erano in grado di manipolarne ed utilizzarne i militanti. La sua dissociazione si è concretizzata in una serie di deposizioni di cui devono essere riportati i punti salienti:

- AZZI e il suo gruppo erano altresì responsabili di un attentato fallito in danno di una cooperativa in occasione del quale i camion della stessa erano stati "minati" tutti insieme tramite ordigni collegati da una miccia detonante (dep. 7.10.1994, f.3). Il fallito attentato è certamente da identificarsi nell'episodio in danno della COOP di Bollate del marzo 1973.

- sempre da Nico AZZI, di cui BONAZZI ha più volte sottolineato la serietà e la credibilità come militante, aveva appreso che l'appoggio logistico a Milano per coloro che erano giunti per eseguire gli attentati era stato fornito da Giancarlo ROGNONI. Ciò era stato facilitato dal fatto che ROGNONI aveva lavorato nella filiale della Banca commerciale (ove era stata rinvenuta, in un sottopassaggio, la seconda bomba inesplosa) e quindi aveva potuto fornire a chi stava per entrare in azione la descrizione della struttura interna della filiale e le indicazioni utili a collocare l'ordigno nel punto più adatto (dep. 7.10.1994, f.3; 4.2.1995, f.3; 25.2.1995, f.3). Giancarlo ROGNONI, che secondo AZZI, dopo gli attentati, aveva subito temuto di essere individuato e inquisito, ha effettivamente lavorato quale cassiere, per alcune settimane, presso la filiale di Piazza della Scala della Banca Commerciale e nel dicembre 1969 era ancora dipendente di un'altra filiale dello stesso istituto di credito (cfr. nota della Digos di Milano in data 31.10.1994, vol.8, fasc.12). Poche settimane dopo gli attentati del 12.12.1969, Giancarlo ROGNONI, il 5.1.1970, senza specificarne le ragioni, si era improvvisamente dimesso dal suo impiego presso l'istituto (lui e sua moglie si erano preparati alla cessazione del rapporto di lavoro già da due anni, per acquistare un negozio di merceria a Milano, come dice la difesa).

- la rivelazione più importante e conclusiva contenuta nelle dichiarazioni di Edgardo BONAZZI è tuttavia giunta con la deposizione resa in data 22.2.1996 dinanzi a personale del R.O.S. Carabinieri, nell'ambito della quale il testimone ha fornito altri particolari a sua conoscenza in merito non solo agli attentati del 12.12.1969, ma anche alle stragi successive sino a quella alla Stazione di Bologna. Dopo avere premesso che non gli era stato possibile dire in precedenza tutto quanto a sua conoscenza per le "naturali remore" esistenti nei confronti di persone con cui aveva condiviso difficili momenti di detenzione, remore che avevano comportato del tempo per far maturare una completa deposizione (dep. citata, f.1), Edgardo BONAZZI ha rivelato l'ultima e decisiva notizia appresa da Nico AZZI durante le discussioni avvenute sul tema delle stragi, discussioni facilitate dal

carisma che lo stesso BONAZZI, nel corso degli anni, aveva acquisito all'interno dell'area dei detenuti di estrema destra. Nico AZZI gli aveva esplicitamente detto che Delfo ZORZI era stato l'autore materiale della strage di Piazza Fontana, mentre gli attentati romani di quella stessa giornata erano stati "curati da uomini di Stefano DELLE CHIAIE". Quest'ultimo, tuttavia, aveva previsto solo attentati di valenza simbolica poichè eventi più gravi e sanguinosi, come erano avvenuti per una variazione del programma operativo, avrebbero reso più difficile la partenza del progetto golpista che avrebbe dovuto scattare subito dopo gli attentati e che era stato in effetti abbandonato e ripreso solo l'anno successivo con il tentativo del Principe Junio Valerio BORGHESE. Sempre secondo il racconto di AZZI, gli elementi veneti che avevano operato avevano usufruito di una base a Milano per l'ultimo innesco dei timers e tali notizie erano state confermate a BONAZZI anche da Guido GIANNETTINI, unitamente all'indicazione del ruolo di Pino RAUTI quale coordinatore sia del gruppo veneto sia del gruppo "La Fenice". E' comunque evidente che la sostanziale "non smentita" da parte di Nico AZZI, testimone di riferimento, delle affermazioni di Edgardo BONAZZI, rende queste ultime pienamente utilizzabili sul piano processuale e affidabili, soprattutto nel momento in cui, pur muovendosi da un diverso punto di vista e cioè quello delle dinamiche carcerarie all'interno del ristretto mondo dei detenuti di estrema destra, si integrano comunque perfettamente con la descrizione diretta degli avvenimenti offerta da altri testimoni.

La sentenza di primo grado; l'appello Rognoni

Bonazzi viene giudicato dalla corte di Assise, "altamente attendibile" per le sue confessioni. Le prove acquisite in precedenza sono riassunte e sono esaminati nuovi testi e acquisiti nuovi documenti. La Corte d'Assise, inoltre, osservava che la ricostruzione compiuta da Bonazzi era confermata anche da altri testimoni, numerosi e attendibili. Alcune incoerenze erano, tuttavia, riscontrate nelle numerose testimonianze riportate. Le confessioni di Bonazzi non avevano ragione di vendetta nei confronti di Rognoni.
Bonazzi viene però considerato un teste "de relato", non diretto, e Azzi smentisce di avergli reso delle confidenze.

Considerazioni finali

Al termine di questa parte della disamina, ritiene il Collegio che nei confronti di Rognoni Giancarlo manchi del tutto la prova della sua colpevolezza, senza quindi, necessità, così come invece è avvenuto, per Zorzi Delfo e Maggi Carlo Maria, di ricorrere alla formula di cui all'art. 530, 2 comma, CPP. Invero, ed a differenza di questi ultimi, Rognoni è soggetto che non risulta avere intrattenuto rapporti, quanto meno antecedentemente al 12.12.1969, con gli esponenti del gruppo padovano, Freda Franco e Ventura Giovanni, ritenuti in questa sede responsabili dei fatti di causa. Inoltre, come annota il suo difensore, l'imputato non è raggiunto da alcuno degli elementi viceversa in qualche misura valorizzati a carico di Zorzi e Maggi (chiamate in correità ad opera di Digilio e Siciliano, partecipazione a talune significative comuni attività criminose). Il suo coinvolgimento nel presente processo è conseguito esclusivamente ad una testimonianza "de relato" smentita dal teste diretto e comunque suscettibile per più versanti (costanza, genesi e motivi della chiamata) di censura; né si è ravvisata la presenza di elementi esterni di conferma in grado di riempire i vuoti di quella deposizione.

(A cura di Silvia Morosi, la.p.s.u.s.)